



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E
DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n.39/2014

OGGETTO : DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXX XXXXX XXXXXX E
FASTWEB S.P.A.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 18 del mese di dicembre presso la sede del
Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
	X
	X
X	
X	

Definizione della controversia

Rif.: GU14 del 14 marzo 2014 Prot. n. 2803/C

DELIBERA N. 39 del 18/12/2014

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed, in particolare, l’art. 1, comma 13, che prevede l’istituzione, quale organo funzionale dell’Autorità, dei Comitati regionali per le comunicazioni, e l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14, che attribuisce all’Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti ed i gestori;

VISTA la legge regionale del 27 marzo 2000, n. 20, recante norme per la “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.”;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, AGCOM), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l’Autorità ed i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione stipulata il 17 novembre 2011 tra il Presidente del Consiglio regionale di Basilicata, il Presidente del Co.re.com Basilicata ed il rappresentante dell’AGCOM, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Co.Re.Com. Basilicata a partire dal 1 gennaio 2012;

VISTA la delibera dell’AGCOM n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti” (di seguito, “Regolamento”);

VISTA la delibera dell'AGCOM n. 529/09/CONS, recante “Approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.re.com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera dell'AGCOM n. 179/03/CSP, recante “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”;

VISTA la delibera dell'AGCOM n. 73/11/CONS, recante “Approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995, n. 481” (di seguito, “Regolamento Indennizzi”);

VISTA l'istanza presentata dall'utente in data **14 marzo 2014 Prot. n. 2803/C** nei confronti di Fastweb S.p.a.;

VISTA la nota del 09/06/14, Prot. 6287/C, inviata a mezzo fax e racc. A/R alla parte istante ed a mezzo e-mail a Fastweb S.p.a. con la quale il Co.Re.Com Basilicata ha comunicato, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia, invitando le parti a produrre memorie, con ulteriore termine per controdeduzioni;

UDITA la parte istante nel corso dell'udienza del 09/09/14, ai sensi dell'art. 19 dell'Allegato A) della delibera AGCOM n. 173/07/CONS;

VISTO il verbale di udienza n. 61/2014, con il quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 18, comma 4, dell'Allegato A) della delibera AGCOM n. 173/07/CONS, ha trattenuto in definizione la controversia, deferendola all'organo competente a norma dell'art. 19 del medesimo Allegato A);

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

I. Svolgimento del procedimento

In data 13/03/14, il sig. XXXXX XXXXX XXXXXX, rappresentato dall'Avv. XXXXX XXXXXX giusta delega in atti presentava istanza di definizione acquisita al **Prot. n. 2803/C del 14 marzo 2014**, lamentando, nei propri scritti difensivi:

1. L'impossibilità di migrare con il proprio numero di telefono da Telecom s.p.a. a Fastweb S.p.a., a seguito di richiesta di migrazione del 17/07/2013;
2. Sospensione e/o interruzione della linea voce e adsl dal 21/11/13 alla data di proposizione della domanda.

Chiedeva quindi:

1. effettuarsi il passaggio da Telecom S.p.a. a Fastweb S.p.a.;
2. il ripristino della linea voce e adsl;
3. il riconoscimento di un equo indennizzo per i danni subiti;
4. lo storno delle fatture Fastweb ove emesse.
5. Spese di procedura.

L'istante presentava ulteriore memoria difensiva acquisita al Protocollo n. 7794/C del 26/06/14 in cui ribadiva ed esponeva quanto richiesto.

Con memoria depositata il 10/07/14, acquisita al Protocollo al n. 8437/C la società Fastweb S.p.a. precisava quanto segue:

- a. la procedura di trasferimento doveva qualificarsi come migrazione e l'operatore riteneva di avere ottemperato a tutte le disposizioni in tale materia, considerato che a seguito delle richieste di migrazione inoltrate all'operatore Donating aveva ricevuto ben sei bocciature della procedura per KO tecnico da parte del gestore Telecom Italia detentore della linea e del numero telefonico intestato all'istante.
- b. I KO tecnici avevano luogo per ragioni attinenti la sfera dell'operatore Donating e Fastweb non era mai riuscita a acquisire la gestione del numero e della linea a causa dei suddetti;
- c. Per tali motivi nessuna responsabilità poteva ascriversi alla Fastweb né per l'impossibilità di completare la procedura di migrazione né tanto meno per la interruzione della linea voce e dati, non essendo mai la società venuta nella disponibilità del numero in oggetto
- d. Chiedeva quindi il rigetto delle richieste di indennizzo avanzate dall'istante.

In uno alla cennata memoria difensiva allegava le schermate del sistema EUREKA relative alla utenza in oggetto riportanti i KO tecnici da parte di Telecom S.p.a.

Convocate ritualmente le parti, all'udienza del 09/09/14, comparivano, per la parte istante l'Avv. XXXX XXXXX, in sostituzione dell'Avv. XXXXX XXXXXXXX, giusta delega in atti e, per Fastweb S.p.a., compariva l'Avv. Alessandro Fiore.

All'udienza summenzionata, l'istante si riportava all'istanza e alle memorie depositate, chiedendo la decisione della controversia ai sensi della Delibera 73/11/CONS, comprese le spese di procedura e la società Fastweb s.p.a. come sopra intervenuta, si riportava alle memorie depositate.

Preso atto che le parti non trovavano un accordo, il Responsabile del procedimento tratteneva la questione in definizione.

2. Motivi della decisione

2.1 In via preliminare, deve rilevarsi che la competenza a pronunciarsi sulla definizione di tale controversia spetta al Comitato regionale per le comunicazioni.

2.2 Si osserva, inoltre, che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, parzialmente proponibile.

Infatti, in via preliminare si deve evidenziare l'inammissibilità delle domande avanzate dall'istante, limitatamente ai punti sub 1) e 2), considerato che le richieste ivi formulate, ovvero: *“che venga effettuato il passaggio dalla Telecom S.p.a. alla Fastweb S.p.a.; che venga ripristinata la linea telefonica e l'adsl”* non rientrano nell'ambito della competenza decisoria dell'organo adito, in applicazione dell'art. 19, comma 4 della Delibera 173/07/CONS, in quanto il provvedimento che definisce la controversia può esclusivamente

condannare l'operatore ad effettuare rimborsi/storni di somme non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Nel merito

2.3.a Sulla migrazione

La controversia verte sulla migrazione dall'operatore Telecom all'operatore Fastweb.

Ai fini di una migliore comprensione delle fattispecie oggetto di contestazione, sembra utile premettere alla valutazione del merito della controversia una sintetica descrizione del quadro normativo e regolamentare in materia di migrazione della telefonia fissa, evidenziando gli aspetti di maggior rilievo in un'ottica di tutela del consumatore.

Specificamente, la delibera 274/07/CONS introduce una procedura bilaterale volta ad assicurare una concreta attuazione della facoltà riconosciuta all'utente di trasferire la propria utenza ad altro operatore, evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio e disservizi. In particolare, l'articolo 17 detta alcuni principi di carattere generale relativi alle procedure di migrazione/attivazione, stabilendo al comma 2 che in caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo (anche tramite apposite procedure di sincronizzazione), con l'obiettivo di non recare disservizi al cliente finale e al comma 12 che le causali di rigetto e di rimodulazione della data di consegna sono limitate a quelle contenute nell'elenco esaustivo concordato con gli altri operatori e che non sono ammesse causali generiche che non individuino l'effettivo problema riscontrato. Tale disposizione ribadisce principi già sanciti da alcune previsioni del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", secondo cui i tempi di attivazione, e correlativamente di disattivazione, del servizio, costituiscono elementi che devono necessariamente far parte del contenuto minimo del contratto sottoscritto fra utente e operatore (cfr. articolo 70, comma 1, lettera b). A tal fine, le modalità di gestione dei servizi di accesso prevedono procedure di consegna del servizio a data certa, indicata dal Recipient (c.d. D.A.C. data di attesa consegna) in fase di invio dell'ordine sulla base delle indicazioni del cliente.

Per quanto riguarda la procedura di migrazione disciplinata dalla delibera 274/07/CONS e dalle successive integrazioni e modifiche, l'AGCOM ha previsto che la relativa attivazione sia effettuata a cura dell'utente, che, allo scopo, può contattare il suo nuovo operatore recipient oppure il proprio donating. Va tuttavia sottolineato che il ruolo assegnato all'utente all'interno di tale procedura si esaurisce nella fase di avvio della stessa, di talché il buon esito di quest'ultima dipende in misura pressoché esclusiva dai suddetti operatori recipient e donating, cui sono rimesse tutte le verifiche e gli adempimenti tecnici necessari. L'art. 18 della delibera conferisce infatti un ruolo fondamentale agli operatori donating e recipient, dal cui comportamento diligente dipende, in concreto, l'effetto utile del diritto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 40/07.

Ne consegue che, com'è possibile evincere dal quadro normativo e regolamentare in precedenza richiamato, in assenza di un comportamento pienamente diligente e collaborativo da parte di tali soggetti, il compimento della procedura di migrazione secondo la volontà dell'utente può risultare compromesso e il relativo diritto vanificato.

Sinteticamente, la procedura di migrazione si articola in tre fasi: Fase 1: Richiesta del cliente; Fase 2: Comunicazione preventiva; Fase 3: Provisioning tecnico.

Nella Fase 1 il cliente aderisce all'offerta commerciale del Recipient e gli comunica il proprio codice di migrazione. Il Recipient verifica che non ci siano errori di trascrizione e/o lettura del codice. Nella Fase 2 il Recipient trasmette la richiesta di passaggio al Donating e quest'ultimo procede alle verifiche, fornendo l'esito delle stesse entro 5 giorni lavorativi, trascorsi i quali si applica il silenzio assenso. Il Donating effettua verifiche formali e gestionali, tra cui la verifica del codice segreto del cliente trasmesso dal Recipient. Nei casi specificati dalla Normativa può inviare, entro i 5 giorni, un KO. Tali Causali di scarto sono definite nell'allegato 5 all'Accordo Quadro. Nella Fase 3 ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso del Donating, il Recipient trasmette la richiesta di migrazione alla divisione rete di Telecom Italia comunicando la DAC concordata con il cliente. Telecom Italia Wholesale effettua il provisioning del servizio intermedio alla DAC. Nei casi specificati dalla Normativa può inviare un KO.

Nel caso di specie, essendo il Donating Telecom S.p.a., tale terza fase interviene solo tra i due operatori interessati.

Gli operatori Recipient e Donating possono interrompere la migrazione o richiedere la rimodulazione della data attesa di consegna solo in casi eccezionali e non dipendenti dalla propria volontà, secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, della medesima delibera 274/07/CONS.

Da quanto precede è possibile inferire l'esistenza di una speciale responsabilità degli operatori, funzionale al buon esito delle procedure di migrazione e posta a garanzia del diritto a migrare degli utenti.

In concreto, tale responsabilità si traduce nell'adozione di uno standard di diligenza rafforzato, da cui discende la necessità di implementare misure e cautele idonee a garantire che il favor espresso dal legislatore nei confronti del diritto di migrazione non si traduca in una mera petizione di principio.

Va poi richiamato il principio secondo il quale gli operatori, che devono fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto, per escludere la propria responsabilità, sono tenuti a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze ad essi non imputabili.

Tuttavia ciò non è sufficiente per escludere la loro responsabilità in quanto la giurisprudenza costante dei CORECOM ha stabilito che, oltre a ciò, per andare esenti da responsabilità, gli operatori devono fornire la prova di avere adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, poiché l'utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto. (tra le tante cfr. **Delibera N. 1/12/CRL; Delibera N. 64 /13/CRL** Corecom Lazio; **Agcom Delibera n. 121/11/CIR** “*Sussiste la responsabilità dell'operatore recipient per il ritardo nell'espletamento della procedura di portabilità qualora risulti che questi non si sia prontamente attivato alla risoluzione della problematica, e non abbia fornito adeguata informativa all'utente in ordine al completamento della procedura di portabilità e ciò legittima la liquidazione di un indennizzo in favore dell'utente*”; **Corecom Emilia-Romagna Delibera n. 9/10** “*L'articolo 18, comma 2, della delibera Agcom n. 4/06/CONS, come novellata dalla delibera Agcom n. 274/07/CONS, obbliga, nell'ambito del*

processo di migrazione da un operatore ad un altro, l'operatore recipient a fornire all'utente una comunicazione che conferma la data prevista per la migrazione. Pur non trovando applicazione, tale obbligo, nell'ipotesi inversa di un esito negativo della migrazione, risulta evidente come la trasparenza e lo scambio di informazioni rappresentino principi che danno contenuto all'obbligo di correttezza e diligenza, qualificabile infatti come "dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'atra parte, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge

Peraltro, la condotta dell'operatore recipient che, una volta appreso il rigetto da parte dell'operatore donating e conosciuta la causale di scarto, ometta di darne immediata informazione all'utente, è autonomamente configurabile come violazione dell'articolo 4 della delibera Agcom n. 179/03/CSP, laddove si afferma che l'operatore deve informare gli utenti delle decisioni che li riguardano e delle loro motivazioni." (Cass. SS.UU., sent. n. 28056/2008).

La domanda avanzata dall'Utente è quindi fondata nei termini di seguito specificati.

Nel caso di specie la società resistente respinge ogni addebito, eccependo l'assenza di propria responsabilità in relazione all'omessa portabilità e rappresentando che la procedura è stata ripetutamente rifiutata per KO da parte di Telecom Italia, circostanza di cui fornisce prova esibendo agli atti le schermate del sistema EUREKA.

Invoca, a beneficio della propria posizione, l'applicazione dell'art. 1218 c.c, che così recita: *"il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*.

Fastweb, esibendo le schermate di sistema, fornisce la prova che l'inadempimento di che trattasi è dovuto a fatto di un terzo (risulta infatti documentalmente provato che, sin dalla prima richiesta di portabilità, la procedura ha subito una serie di KO da parte di Telecom), ma non dà prova di avere tempestivamente comunicato all'utente la impossibilità di procedere alla migrazione del numero.

Sul punto l'istante ha dichiarato che solo a seguito di sua espressa richiesta, rivolta al rappresentante della Fastweb alla fine di settembre 2013, ovvero a circa due mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, egli ha saputo che vi erano difficoltà nel trasferimento della linea e che, comunque, il rappresentante non ha segnalato l'impossibilità di procedere con la migrazione, indicando solo che la richiesta era ancora in lavorazione. Tale ricostruzione non è contestata o smentita dalla Fastweb e, quindi, può ritenersi confermata.

In definitiva, a fronte di sottoscrizione del contratto con Fastweb in data 17/07/13, con relativa richiesta di migrazione da Telecom all'operatore Recipient, a causa di successivi KO tecnici inviati dal Donating, la migrazione non andava a buon fine e a causa di ciò l'utente, a partire dal 21/11/13, si vedeva del tutto privato della linea telefonica; inoltre il cliente non veniva informato circa gli impedimenti riscontrati.

Alla luce di quanto sopra esposto, poiché sussiste in capo all'operatore una precisa obbligazione contrattuale nei riguardi dell'utente, consistente nell'impegno di erogargli la fornitura dedotta in contratto nei tempi tecnici necessari e, in caso di impossibilità della prestazione per causa di un terzo o per impedimenti oggettivi, nell'obbligo di informare il cliente circa gli impedimenti riscontrati nel corso del processo di migrazione

(quest'ultimo imposto dalle norme di legge e regolamentari sopra delineate), si stabilisce che la società Fastweb versi al sig. XXXXXX gli indennizzi per omessa portabilità dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 3 commi 1, 2 e 3 Del. 73/11/CONS, per violazione degli obblighi di informazione.

Il calcolo dell'indennizzo è effettuato in base al combinato disposto delle norme di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 della delibera Agcom n. 73/11/Cons. all. A: l'importo giornaliero è pari ad € 1,50 per ciascun giorno di ritardo nella portabilità dell'utenza fissa, per il servizio voce e internet; l'indennizzo decorre dal 07/08/2013 (dopo aver detratto il periodo di franchigia medio di 20 giorni dalla richiesta) al 14/03/14 (fissando come termine finale il giorno del deposito dell'istanza di definizione della controversia), per complessivi giorni 219 di disservizio (voce e internet) per l'importo di € 328,00 (trecentoventotto/00), così ottenuto: gg 219x € 1,50

2.4 Sulla sospensione della linea

L'istante sostiene di aver subito ulteriori danni determinati dalla sospensione e/o guasto alla linea voce dal 21/11/13 e chiede quindi il conseguente indennizzo, oltre allo storno di eventuali fatture inviate al sig. XXXXXXX.

E' risultato provato che la linea non è mai passata nella disponibilità dell'operatore Fastweb, oggi convenuto; la domanda di indennizzo richiesta non può essere accolta nei confronti di quest'ultimo, non potendosi ascrivere ad esso alcuna responsabilità in ordine alla cessazione della linea.

Pertanto tale parte della domanda non può essere accolta.

Quanto alla domanda di storno delle fatture eventualmente inviate al Sig. XXXXX dalla Fastweb, tuttavia, considerato che il servizio non è mai stato attivato se ne dispone lo storno per l'ipotesi di emissione.

2.5 Sulle spese del procedimento

Ai sensi dell'art. 19 comma 6 dell'Allegato A della Delibera 173/07/CONS "(...) l'Autorità, nel determinare rimborsi ed indennizzi, tiene conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie, considerato l'esito del presente procedimento e considerato che la società Fastweb non aveva presentato alcuna offerta in sede di conciliazione, si ritiene equo determinare in € 200,00 le spese di procedura, da porsi a carico della Società Fastweb S.p.a.

P. Q. M.

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni di Basilicata

DELIBERA

- l'inammissibilità delle domande avanzate dall'istante, limitatamente ai punti sub 1) e 2), considerato che le richieste ivi formulate, ovvero: "*che venga effettuato il passaggio dalla Telecom S.p.a. alla Fastweb S.p.a.; che venga ripristinata la linea telefonica e l'adsl*" non rientrano nell'ambito della competenza decisoria dell'organo adito, in applicazione dell'art. 19, comma 4 della Delibera 173/07/CONS.
- in accoglimento parziale dell'istanza acquisita al protocollo GU14 del 14 marzo 2014 Prot. n. 2803/C l'operatore FASTWEB S.P.A. è tenuto a:

- corrispondere in favore dell'istante a titolo di indennizzo la somma di pari a € 328,00 (trecentoventotto/00), computato moltiplicando il parametro di € 1,5 x gg 219 gg per omissione degli obblighi di comunicazione sulla mancata migrazione;
- stornare le fatture eventualmente emesse in danno dell'istante in quanto il servizio non è mai stato attivato;
- nulla è dovuto a titolo di indennizzo per mancata migrazione e malfunzionamento e/o sospensione della linea non essendo il disservizio addebitabile alla società convenuta;
- € 200,00 per spese di procedura;

L'importo dovuto di € 528,00 dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di notifica della presente delibera a mezzo assegno bancario intestato a XXXXX XXXXX XXXXXXX, da inviare, a mezzo raccomandata A/R o assicurata, presso la sua residenza indicata nel mod. GU14, in : XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento.

In forza dell'art. 19, comma 3, del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine, ai sensi dell'art. 98, comma 11, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente decisione è comunicata alle parti, trasmessa all'AGCOM per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

Il Presidente
(Avv. Giuditta Lamorte)

Il Dirigente
(dr.ssa Vesna Alagia)

Gli esperti giuridici redattori: